ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

Art. 9 Legge 4 aprile 1956, n. 212

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 25 giugno 2019 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di mt. 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Nota molto importante: i manifesti all'interno di locali (anche sede di partito) devono essere posti ad ameno 50 cm. dalla vetrina